Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 gennaio 1938 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma, Milano, Napoli e Firenze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2187.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1881, concernente il ripristino dei limiti di età e degli intervalli di tempo per accesso ad esami negli Istituti medi di istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1881, concernente il ripristino dei limiti di età e degli intervalli di tempo per accesso ad esami negli istituti medi di istruzione, con la seguente modificazione:

Dopo il primo comma dell'articolo unico, sono inseriti i seguenti tre commi:

« All'esame di ammissione alla prima classe di Istituti d'istruzione media di primo grado, compresa la scuola secondaria di avviamento professionale, possono presentarsi coloro che compiano nell'anno in corso il nono anno di età.

« Il beneficio dell'abbreviazione di un anno, rispetto all'intervallo prescritto per l'ammissione ad esami di idoneità nei licei e nei corsi superiori d'Istituti magistrali e tecnici e agli esami di maturità o di abilitazione, è dato a coloro che compiano almeno diciotto anni di età nell'anno in corso oltre che a coloro che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere *b*) e *c*) dell'art. 43 del R. decreto 4 maggio 1925-III, n. 653.

« Le presenti disposizioni hanno vigore dall'anno scolastico 1937-38. Potranno tuttavia essere ammessi agli esami del detto anno scolastico coloro i quali, trovandosi nelle condizioni che avrebbero consentito l'ammissione in base alle disposizioni precedentemente in vigore, presentino al capo d'Istituto la relativa domanda corredata del certificato di nascita e del curriculum degli studi debitamente documentato, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge. L'ammissione sarà subordinata alle condizioni e limitazioni che saranno stabilite con ordinanza ministeriale entro il 15 febbraio 1938-XVI ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1937-XVI, n. 2188.

Variazioni agli organici del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Veduto il R. decreto 30 ottobre 1924-III, n. 2042, contenente norme speciali per l'assunzione e la carriera del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Veduto il R. decreto 29 luglio 1931-IX, n. 1131, sui ruoli organici del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Veduto il R. decreto-legge 11 gennaio 1934-XII, n. 27, convertito nella legge 7 giugno 1934-XII, n. 992, concernente la creazione e il funzionamento dell'Istituto di sanità pubblica;

Veduta la legge 29 gennaio 1934-XII, n. 138, sulla disciplina degli impianti di radiologia e radiumterapia;

Veduto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 212, convertito nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 982, che istituisce il posto di direttore dell'Istituto di sanità pubblica e un posto di assistente di chimica nel Laboratorio di fisica;

Veduto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XIV, n. 2374, sulla costituzione dei ruoli tecnici coloniali, che apporta riduzioni di posti nel ruolo del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di adeguare alle aumentate esigenze dei servizi della sanità pubblica il personale addettovi;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella *A*, annessa al R. decreto legge 11 gennaio 1934-XII, n. 27, modificata dai Regi decreti-legge 28 febbraio 1935-XIII e 14 dicembre 1936-XV, nn. 212 e 2374, è ulteriormente modificata, per quanto concerne il personale dei medici e dei veterinari, nel modo seguente:

Grado	QUALIFICA	N.° dei posti
	Medici	
5	Ispettore generale medico capo	1
5	Ispettori generali medici di 1ª classe	7
6	Ispettori generali medici di 2ª classe	5
6	Medici provinciali di 1ª classe	34
7	Medici provinciali di 2ª classe	59
8	Primi medici provinciali aggiunti	33
9	Medici provinciali aggiunti di 1ª classe	27
10	Medici provinciali aggiunti di 2ª classe	19
		185
	Veterinari	
5	Ispettori generali veterinari di 1ª classe	2
6	Ispettori generali veterinari di 2ª classe	4
6	Veterinari provinciali di 1ª classe	20
7	Veterinari provinciali di 2ª classe	26
8	Veterinari provinciali di 3ª classe	30
9	Veterinari di confine e di porto di 1ª classe	11
10	Veterinari di confine e di porto di 2ª classe	7
		100

Nel ruolo del personale tecnico di gruppo *C* della tabella predetta è istituito un posto di primo archivista disegnatore del Consiglio superiore di sanità (grado 10°).

Art. 2.

Gli attuali delegati sanitari all'estero di 1ª classe (grado 5°) e di 2ª classe (grado 6°) sono rispettivamente iscritti nel ruolo degli ispettori generali medici di 1ª classe (grado 5°) e di 2ª classe (grado 6°).

Essi conservano ad personam la qualifica di delegato sanitario all'estero di 1ª e di 2ª classe.

Art. 3.

Il posto di primo archivista disegnatore del Consiglio superiore di sanità (grado 10°) è conferito a scelta del Ministro per l'interno fra gli impiegati di gruppo *C* dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore all'11°, che abbiano conseguito, da almeno tre anni, la promozione per esame al detto grado.

Il primo archivista predetto consegue il grado 9°, con la qualifica d'archivista capo disegnatore, previo parere del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, dopo aver compiuto nel grado 10° sette anni di effettivo servizio.

Art. 4.

Nella prima applicazione del presente decreto il concorso di merito distinto e l'esame di idoneità per la promozione al grado 8° nel ruolo dei medici, possono essere indetti anche in deroga della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 393, *foglio* 13. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 novembre 1937-XVI, n. 2189.
Costituzione del comune di Carbonia in provincia di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla costituzione, in provincia di Cagliari, di un nuovo comune con denominazione « Carbonia »;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con quelli per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito in provincia di Cagliari, con capoluogo nel villaggio minerario in località « Monte Fossone », il comune di « Carbonia », la cui circoscrizione comprende l'intero territorio del comune di Serbariu, nonchè le parti dei territori dei comuni di Gonnesa e di Iglesias, delimitate in conformità della pianta planimetrica che, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I beni immobili e mobili, nonchè le altre attività e le passività del comune di Serbariu sono trasferiti al comune di Carbonia.

Non si farà luogo a riparti di patrimonio ed a conguagli di attività e passività fra il comune di Carbonia e quelli di Gonnesa e di Iglesias.

Art. 3.

Il comune di Carbonia è autorizzato ad adottare un piano regolatore da approvarsi con le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nel quale potranno comprendersi le norme particolari di esecuzione.

Art. 4.

Per assicurare, con la trasformazione agraria dei terreni circostanti, il risanamento igienico dell'abitato di Carbonia, l'Azienda Carboni Italiani è autorizzata ad espropriare i terreni che saranno determinati, anche con più decreti successivi, dal Ministro per l'interno di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I decreti anzidetti tengono luogo del provvedimento di approvazione del piano particolareggiato di esecuzione e potranno contenere la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità, ai fini dell'applicazione degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1937 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 392, *foglio* 190. — MANCINI.

COMUNE DI CARBONIA
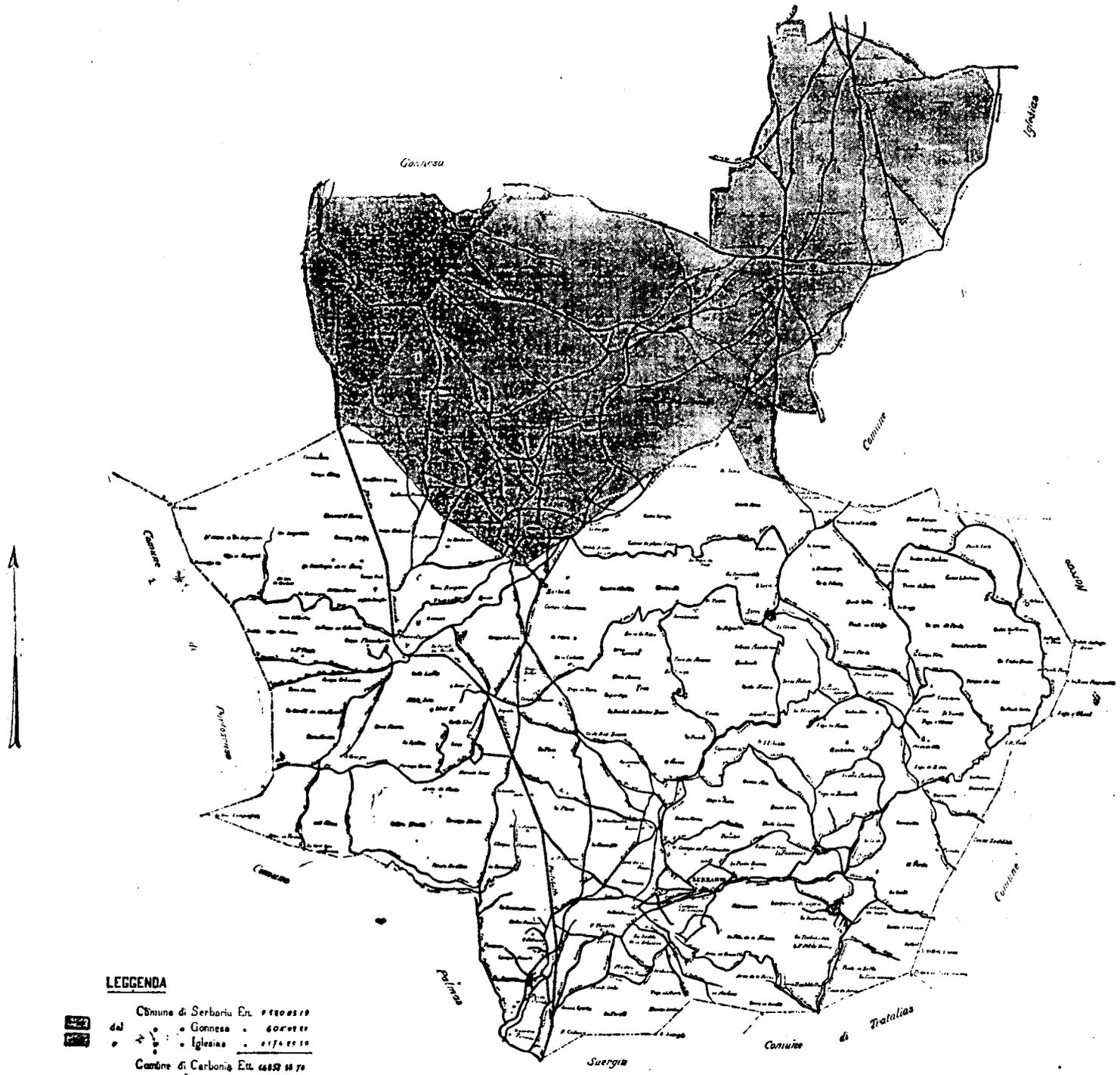
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2190.

Approvazione del Trattato di amicizia e di relazioni economiche stipulato in Sanaa tra l'Italia e lo Yemen il 4 settembre 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione al Trattato di amicizia e di relazioni economiche stipulato in Sanaa, fra l'Italia e lo Yemen, il 4 settembre 1937;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per l'Africa Italiana, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di amicizia e di relazioni economiche stipulato in Sanaa, fra l'Italia e lo Yemen, il 4 settembre 1937.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato, per la sua conversione in legge, al Parlamento Nazionale, entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'art. 9 del Trattato medesimo.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — LESSONA — DI REVEL — BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 192. — MANCINI.

Trattato fra l'Italia e lo Yemen per rinnovare il Trattato del 2 settembre 1926 (Sanaa, 4 settembre 1937-XV).

Sua Maestà l'Imam Yahia ben El-Imam Mohammed ben Yahia Hamid ed-Din, Emir el-Muminin e Re dello Yemen ed il suo Governo,

Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia ed il suo Governo,

avendo constatato che, sotto l'egida del Trattato stipulato a Sanaa il 23 Safar 1345, corrispondente al 2 settembre 1926, le relazioni tra i due Regni hanno avuto modo di felicemente esplicarsi, rafforzando e consolidando l'amicizia ed i rapporti economici tra i due Regni, desiderando che lo stesso spirito di amicizia, che determinò la stipulazione del precedente Trattato, abbia a manifestarsi e svilupparsi sempre più efficacemente nell'interesse di ambo le Alte Parti contraenti.

Sua Maestà l'Emir el-Muminin, Re dello Yemen,

Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia,

hanno deciso, a questo scopo, di addivenire alla rinnovazione del Trattato a mezzo dei loro Plenipotenziari, da Essi delegati;

per *Sua Maestà l'Emir El-Muminin, Re dello Yemen*:

Sua Eccellenza il Gran Cadi Abdallah ben Hussein el-Amri, Primo Ministro di Sua Maestà;

Sua Eccellenza Es-Sayed Ali ben Ahmed ben Ibrahim, Emir el-Gese,

Sua Eccellenza il Cadi Abd el-Karim ben Ahmed Mutahhar, Capo della Segreteria di Sua Maestà,

per *Sua Mestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia*:

Sua Eccellenza il Cavaliere Jacopo Gasparini, Senatore del Regno:

i quali, dopo aver scambiato le proprie credenziali ed avendole trovate in debita forma, hanno convenuto nelle seguenti clausole:

Art. 1.

Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia, conferma ed assicura incondizionatamente il proprio riconoscimento della piena ed assoluta indipendenza, senza restrizione, di Sua Maestà il Re l'Emir el-Muminin Yahia ben Mohammed Hamid ed-Din e del suo Regno.

Il Governo Italiano non avrà ingerenza alcuna nel Regno di Sua Maestà il Re dello Yemen che possa, in qualsiasi modo, contrastare con quanto è stabilito nel primo capoverso del presente articolo.

Art. 2.

I due Governi s'impegnano di facilitare gli scambi commerciali tra i rispettivi Paesi.

Art. 3.

Il Governo di Sua Maestà l'Emir el-Muminin, Re dello Yemen, dichiara di essere suo desiderio di continuare a procurarsi dall'Italia, anche per l'avvenire, le forniture dei mezzi e dei materiali tecnici e così pure il personale tecnico.

Ed il Governo Italiano dichiara che si adopererà ad inviare, ad ogni richiesta, i mezzi, i materiali tecnici ed il personale nel modo più conveniente per qualità, prezzi e stipendi.

Art. 4.

Quanto è detto negli articoli 2 e 3 non limita la libertà delle due Alte Parti contraenti nei commerci e nelle forniture.

Art. 5.

Nessuno dei commercianti dei due Stati potrà importare e commerciare cose che siano vietate da parte del Governo del Paese in cui sono introdotte.

Ognuno dei due Governi avrà facoltà di confiscare le cose che vengono importate contro il divieto di introduzione e di commercio.

Art. 6.

Le Alte Parti contraenti procederanno alla nomina di agenti diplomatici e consolari, previo scambio di Note e del reciproco consenso, non appena sarà giunto il momento opportuno per addivenirvi, ed a tale riguardo le Alte Parti contraenti dichiarano di volersi reciprocamente riservare il trattamento della Nazione più favorita.

Art. 7.

Ai sudditi delle Alte Parti contraenti che, muniti di passaporto, si recheranno nei paesi appartenenti ai due Stati, saranno garantite assoluta sicurezza e protezione per quanto riguarda le loro persone e le loro sostanze, e ciò sotto l'egida delle leggi e regolamenti vigenti nei paesi stessi. Essi godranno del trattamento concesso ai sudditi della Nazione più favorita.

Art. 8.

Le navi ed i carichi di ognuna delle Alte Parti contraenti godranno nei porti dell'altra Parte del trattamento concesso alle navi ed ai carichi della Nazione più favorita.

Art. 9.

Il presente Trattato non entrerà in vigore che dopo lo scambio delle ratifiche.

Art. 10.

La durata del presente Trattato sarà di 25 anni a partire dalla data di cui è cenno nell'art. 9, e s'intenderà tacitamente ed integralmente rinnovato se non verrà denunziato da una delle Alte Parti contraenti sei mesi prima della scadenza.

Le firme al presente Trattato sono state apposte in Sanaa dello Yemen, su due esemplari, in lingua italiana ed araba, ognuno dello stesso valore e della stessa efficacia. In caso di divergenza nella interpretazione farà testo l'esemplare arabo.

Sanaa, addì quattro Settembre millenovecentotrentasette, quindicesimo E. F.

ABDALLAH BEN HUSSEIN EL-AMRI — GASPARINI
ES-SAYED ALI BEN AHMED BEN IBRAHIM
ABD EL KARIM BEN AHMED MUTAHHAR

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 31 dicembre 1937-XVI.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa agraria di prestiti di S. Lucia di Fiamignano (Rieti).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria di S. Lucia di Fiamignano (Rieti) in esito ad istanza degli organi stessi;

Considerato che la situazione della predetta Cassa agraria rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa agraria di prestiti di S. Lucia di Fiamignano (Rieti) sono sciolti a norma del capo VII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(71)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 novembre 1937-XVI.

Nomina dell'on. Giorgio Maria Sangiorgi a membro della Corporazione dello spettacolo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione dello spettacolo;

Visto il decreto del Capo del Governo 8 novembre 1934, con il quale l'on. Sangiorgi Giorgio Maria è nominato membro della Corporazione del legno;

Visto il R. decreto 10 novembre 1937, con il quale l'on. Sangiorgi Giorgio Maria è nominato presidente della Società italiana degli autori ed editori;

Decreta:

L'on. Sangiorgi Giorgio Maria, membro della Corporazione del legno, cessa da tale carica, ed è nominato membro della Corporazione dello spettacolo, quale presidente della Società italiana degli autori ed editori.

Roma, addì 30 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI

(70)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1937-XVI.

Autorizzazione ad effettuare la cattura di lepri a scopo di ripopolamento, in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 24 e 33 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nei fondi denominati « Latifondo di Chiaravalle » (Piacenza);

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Piacenza;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detti fondi, la cattura di lepri a scopo di rippopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Piacenza è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nei suddetti fondi, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(69)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1937-XVI.

Revisione generale per l'anno 1938 degli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici di linea, di noleggio da rimessa e da piazza, nonchè delle autovetture adibite alla locazione senza conducente per trasporto di persone.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 78 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Ritenuta la necessità di accertare se, per gli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici di linea, di noleggio da rimessa e da piazza nonchè per quelli adibiti a locazione senza conducente per trasporto di persone, sussistano le condizioni di sicurezza della circolazione;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la revisione generale degli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici di linea, concessi in via definitiva od autorizzati in via provvisoria, di quelli adibiti a servizio pubblico di noleggio da rimessa, e a servizio pubblico da piazza nonchè delle autovetture adibite alla locazione senza conducente per trasporto di persone.

Art. 2.

La revisione degli autoveicoli, adibiti ai servizi pubblici di linea e da piazza, deve essere effettuata dai Circoli ferroviari di ispezione entro il 30 settembre 1938-XVI, e quella degli autoveicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio da rimessa, entro il 31 dicembre 1938-XVII in occasione, per questi ultimi del rilascio annuale del nulla osta richiesto agli effetti della riduzione della tassa di circolazione.

La revisione delle autovetture, adibite a locazione senza conducente per trasporto di persone, deve essere effettuata entro il 30 giugno 1938-XVI; per le autovetture che, scaduto il termine fissato, verranno sorprese a circolare senza che siano state sottoposte alla revisione o il cui esito sia stato sfavorevole, verrà senz'altro annullata l'autorizzazione alla locazione.

Roma, addì 11 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

p. *Il Ministro per l'interno*: BUFFARINI.

(59)

ORDINANZA MINISTERIALE 26 dicembre 1937-XVI.

Norme sanitarie per impedire la diffusione dell'afta epizootica a mezzo di animali trasportati per ferrovia, tranvia od autoveicoli.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Constatato che l'afta epizootica tende a diffondersi in alcune provincie del Regno;

Riconosciuta la necessità di adottare speciali misure dirette ad impedire la diffusione del contagio aftoso a mezzo di animali trasportati per ferrovia, tranvia od autoveicoli;

Ordina:

Art. 1.

Il bestiame bovino, ovino, caprino e suino trasportato per ferrovia, tranvia od autoveicoli, che non sia direttamente inviato ai pubblici macelli dovrà essere sottoposto a visita veterinaria nella località di arrivo.

Art. 2.

E' fatto obbligo a chi spedisce il bestiame, di cui all'articolo precedente, di preavvertire in tempo utile il podestà del Comune di destinazione, per il necessario sopraluogo del veterinario, ed alle amministrazioni ferroviarie, tranviarie ed agli esercenti autotrasporti di non consentirne lo scarico se il veterinario non sia presente.

Art. 3.

Il bestiame, dopo la visita veterinaria all'atto dell'arrivo, dovrà rimanere sottoposto, nella località di destinazione, ad un periodo di osservazione di almeno dieci giorni, ed in condizioni tali da non avere contatto diretto od indiretto con altri animali recettivi al contagio aftoso.

Il Governatore di Roma ed i Prefetti del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore otto giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 dicembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(61)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 4 gennaio 1938-XVI alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2128, recante modificazioni al regolamento organico del personale dell'Opera nazionale combattenti.

(77)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 31 dicembre 1937-XVI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2111, relativo al conferimento della carica di comandante designato d'armata al generale di corpo d'armata in s.p.e. Ettore Bastico.

(62)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con foglio n. 18587-XVIII, in data 31 dicembre, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2063, concernente l'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) da lire 100.000.000 a L. 160.000.000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 21 dicembre 1937-XVI.

(78)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con foglio in data 31 dicembre 1937-XVI, numero 18414-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2062, concernente l'assegnazione all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) di un contributo straordinario annuo di L. 2.000.000 per tre anni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284, del 21 dicembre 1937-XVI.

(79)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 2

Media dei cambi e dei titoli

del 4 gennaio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,15
Francia (Franco)	64,60
Svizzera (Franco)	439,75
Argentina (Peso carta)	5,58
Belgio (Belga)	3,225
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,77
Danimarca (Corona)	4,2475
Norvegia (Corona)	4,781
Olanda (Fiorino)	10,5875
Polonia (Zloty)	360,80
Portogallo (Scudo)	0,865
Svezia (Corona)	4,905
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	72,80
Id. 3,50% (1902)	70,675
Id. 3,00% Lordo	52 —
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,35
Rendita 5% (1935)	92,575
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,275
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101 —
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,225
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92 —
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,40
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,60

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del Trattato di amicizia e di relazioni economiche fra l'Italia e lo Yemen.

Il Trattato di amicizia e di relazioni economiche stipulato in Sanaa, fra l'Italia e lo Yemen il 4 settembre 1937 è entrato in vigore, conformemente all'art. 9 di esso, in data 15 novembre 1937.

(82)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di S. Lucia di Fiamignano (Rieti).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo col quale si è disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria di prestiti di S. Lucia di Fiamignano (Rieti) ai sensi e per gli effetti di cui al capo VII del citato testo unico;

Dispone:

Il cav. avv. Francesco Cenciotti di Giuseppe è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa agraria di prestiti di S. Lucia di Fiamignano (Rieti) ed i sigg. Augusto Meloncelli fu Luigi, cav. Oreste Martelli fu Luigi e Vincenzo Rotili di Pietro sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(72)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca mutua popolare « Luigi Luzzatti », in liquidazione, di Ascoli Piceno.

Nella seduta tenuta il 29 dicembre 1937-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Banca mutua popolare « Luigi Luzzatti », in liquidazione, di Ascoli Piceno, il sig. avv. Domenico Tommasini è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(80)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Banco G. Carlotto, in liquidazione, in Genova-Sestri.

Nella seduta tenuta il 28 dicembre 1937-XVI, dal Comitato di sorveglianza del Banco G. Carlotto, in liquidazione, in Genova-Sestri, il sig. comm. Francesco Ramella è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(81)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.